

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ERGASTI'RION A R.
L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUAFORMOSA CS VIA ROMA 38

Numero REA: CS - 258024

Codice fiscale: 03801620786

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO DELLA SOCIETÀ'	
	"Società Cooperativa Sociale Ergastirion a r. l.".	
	Sezione I - Denominazione, Sede, Oggetto, Durata e Scopi	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	1.1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 una società Cooperativa	
	denominata: "Società Cooperativa Sociale Ergastirion a r. l.".	
	ARTICOLO 2 – SEDE E SEDI SECONDARIE	
	2.1 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Acquaformosa, all'indirizzo	
	alla via Roma n.38 denunciato presso il registro delle imprese, ai sensi	
	dell'art. 111-ter del R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	2.2 La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune,	
	con decisione dell'Organo amministrativo. Il trasferimento della sede in altro	
	Comune è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci. Potranno	
	essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo	
	Amministrativo. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	ARTICOLO 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di	
	lucro e di speculazione privata.	
	Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio -	
	sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)	
	della legge n. 381/91.	

	La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità	
	d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni	
	economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano	
	con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto	
	mutualistico di lavoro. Nello svolgimento in forma associata dell'impresa, e, più	
	in generale, nello svolgimento del rapporto associativo e del rapporto	
	mutualistico di lavoro, la Cooperativa tutela e promuove un livello adeguato di	
	sicurezza sul lavoro, mediante lo sviluppo di competenze specifiche e	
	l'implementazione di modelli organizzativi efficienti, strumenti del rischio	
	affidabili, sistema di raccolta e analisi delle informazioni, metodologie di	
	definizione di piani di intervento basati su indici di priorità.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la	
	Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno	
	predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.	
	2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea dei soci	
	stessi con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	

	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura	
	come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto	
	societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in	
	materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa tutela e promuove l'inserimento degli immigrati, valorizzando	
	il ruolo degli stranieri come risorsa e opportunità per la realtà socio economica	
	nella quale essi vivono, al fine di favorire processi virtuosi di coesione sociale,	
	di integrazione e di tutela delle pari opportunità nel godimento dei diritti e	
	nella possibilità di accesso ai servizi di cittadinanza.	
	Art.3 BIS - OGGETTO	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei	
	soci, la gestione e la fornitura di servizi assistenziali, socio-sanitari ed	
	educativi come previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge	
	n. 381 dell'8 novembre 1991 ed in particolare l'esercizio delle seguenti attività	
	suddivise per tipologia di utenti:	
	Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità familiari;	
	1.2. comunità educative;	
	1.3. comunità di pronta accoglienza;	
	1.4. comunità alloggio per adolescenti;	

	1.5. asili nido e/o nidi di infanzia;	
	1.6. centri per l'infanzia;	
	1.7. spazi per bambini e per famiglie;	
	1.8. centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;	
	1.9. servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;	
	1.10. scuole materne;	
	1.11. centri gioco con affido	
	1.12. servizi "tempo per le famiglie":	
	1.13. centri estivi;	
	1.14. centri ricreativi	
	1.15. centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari	
	3.2. servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;	
	3.3. servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;	
	3.4. servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;	
	3.5. servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la	
	cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;	
	3.6. promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle	
	sopraindicate.	
	Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio;	

	1.2. comunità socio-educativa-riabilitativa;	
	1.3. residenze protette;	
	1.4. centri socio-educativi-riabilitativi diurni;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;	
	3.2. servizi educativi ed assistenziali scolastici;	
	3.3. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;	
	3.4. servizi presso soggiorni climatici;	
	3.5. servizi di trasporto;	
	3.6. servizi di attività motoria;	
	3.7. servizi di psicomotricità;	
	3.8. servizi di musicoterapia;	
	3.9. attività sportivo-riabilitativa;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio;	
	1.2. case albergo;	
	1.3. case di riposo;	
	1.4. residenze protette;	
	1.5. centri diurni;	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	

	3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:	
	3.1. servizi di assistenza domiciliare e di base;	
	3.2. servizi di assistenza tutelare;	
	3.3. servizi di assistenza domiciliare integrata;	
	3.4. servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;	
	3.5. servizi di trasporto;	
	3.6. servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;	
	3.7. servizi di attività motoria;	
	3.8. servizi di psicomotricità;	
	3.9. servizi di musicoterapia	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico-sociali:	
	1. la gestione complessiva di:	
	1.1. comunità alloggio per persone con disturbi mentali;	
	1.2. comunità alloggio per ex tossicodipendenti;	
	1.3. comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;	
	1.4. comunità familiari;	
	1.5. alloggi sociali per adulti in difficoltà;	
	1.6. centri di pronta accoglienza per adulti;	
	1.7. centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;	
	1.8. case famiglia;	
	1.9. case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;	

	1.10. alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;	
	1.11. promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a	
	persone in stato di disagio;	
	1.12. promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a	
	persone in stato di disagio;	
	1.13. servizi di attività motoria;	
	1.14. servizi di psicomotricità;	
	1.15. servizi di musicoterapica;	
	1.15. attività sportivo-riabilitativa	
	2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;	
	3. le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;	
	3.1. servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere	
	l'integrazione sociale e lavorativa;	
	4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle	
	sopraindicate.	
	La società ha inoltre per oggetto la gestione di:	
	1. centri di salute mentale;	
	2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;	
	3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo	
	continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti	
	portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;	
	4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni	
	psichiatrici e day hospital psichiatrici;	
	5. strutture residenziali psichiatriche;	
	6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;	

	7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;	
	8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;	
	9. strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per	
	tossicodipendenti;	
	10. residenze sanitarie medicalizzate;	
	11. residenze sanitarie terapeutiche;	
	12. residenze sanitarie riabilitative;	
	13. residenze sanitarie assistenziali;	
	14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;	
	15. centri semiresidenziali;	
	16. centri residenziali cure palliative (hospice);	
	17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi	
	residenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;	
	18. centri di aggregazione giovanile;	
	19. sportelli o centri informa giovani e/o donne;	
	20. sportelli per extracomunitari e stranieri;	
	21. centri di accoglienza profughi;	
	22. centri di accoglienza rifugiati;	
	23. centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;	
	24. servizi di mediazione linguistica;	
	22. servizi ludico ricreativi;	
	23. ludobus;	
	24. servizio di portierato sociale;	
	25. servizio di cuoco-aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;	
	26. servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso strutture;	

	27. servizio ausiliario-inservientistico;	
	28. servizio di scodellamento pasti;	
	29. servizio di refezione scolastica;	
	30. servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;	
	31. servizi di trasporto sociale;	
	32. servizi di telefonia sociale e di telemedicina;	
	33. servizi di telemonitoraggio;	
	34. centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati;	
	35. servizi di assistenza sociale;	
	36. promozione e gestione di attività di pet therapy;	
	37. qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.	
	La società ha infine per oggetto:	
	1. la esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione	
	professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali,	
	socio-sanitari ed educativi;	
	2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto	
	qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle	
	condizioni contrattuali o previste dalla legge;	
	3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali,	
	in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della	
	Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa	
	Legge;	
	4. la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;	
	5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche	
	manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della	

	solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti	
	pubblici e privati.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:	
	· assumere la concessione di lavori, sia direttamente che e da Enti pubblici,	
	partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad	
	appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando	
	contratti e convenzioni;	
	· istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini	
	necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	· acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e	
	materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;	
	· intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare	
	lavoro per i propri soci cooperatori;	
	· promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza	
	ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque	
	altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente	
	esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi attività analoghe,	
	accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e	
	comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico;	

	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi	
	forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la	
	Cooperativa aderisce.	
	Inoltre la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi	
	cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 septies, con la preventiva	
	autorizzazione della Assemblea ordinaria dei Soci.	
	Infine, la Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa	
	ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o il potenziamento aziendale.	
	ARTICOLO 4 – DURATA DELLA COOPERATIVA	
	4.1 La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può	
	essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'Assemblea dei soci. In	
	difetto, è prorogata a tempo indeterminato.	
	ARTICOLO 5 - DISCIPLINA	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto le parti fanno riferimento	
	alle norme contenute nella Legge 8 novembre 1991, n. 381 ed a quelle	
	sancite dal codice civile in materia di società cooperative e società a	
	responsabilità limitata, nonché, in subordine e in quanto compatibili, a quelle	
	contenute nel D.Lgs. 112/2017 (disciplina in materia di impresa sociale) ed a	

	quelle di cui al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.).	
	Sezione II - Capitale sociale, Requisiti dei soci, Strumenti finanziari e quote	
	ARTICOLO 6 – PATRIMONIO SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati	
	dai soci cooperatori e finanziatori nonché dai conferimenti dei soci sovventori	
	che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti	
	annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;	
	3) dal "fondo rivalutazione quote" formato dagli accantonamenti deliberati,	
	nei termini di legge, dall'Assemblea dei soci;	
	4) dalla riserva speciale, formata con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;	
	5) dalla riserva ordinaria, formata con le somme versate dai soci per tassa di	
	ammissione;	
	6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	7) da liberalità e contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque	
	pervenuti;	
	8) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;	
	9) dalla riserva straordinaria;	
	ARTICOLO 7 – AUMENTO DI CAPITALE	
	7.1 A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci, da adottarsi con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, il capitale sociale	
	può essere aumentato:	

	- a pagamento, versando all'atto della sottoscrizione almeno il 25%	
	(venticinque per cento) del valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo da	
	determinarsi dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	- con conferimenti in natura;	
	- o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).	
	7.2 La deliberazione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata	
	fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati	
	integralmente eseguiti.	
	7.3 Il diritto di opzione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso	
	non può essere esercitato quando la deliberazione di aumento del capitale: -	
	lo escluda; - preveda che le quote di nuova emissione debbano essere	
	liberate mediante conferimenti in natura.	
	ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI SOCI	
	8.1 Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di	
	qualsiasi natura o entità; la Cooperativa si impegna, sempre che ne abbia la	
	possibilità, ad occupare i soci prestatori, in modo da assicurare una	
	distribuzione del lavoro quanto più possibile equa;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività in maniera gratuita,	
	esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991,n. 381;	

	c) soci sovventori, il cui ambito di partecipazione alla Cooperativa è quello di	
	cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	d) soci fruitori, che usufruiscono anche indirettamente dei servizi della	
	cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio fruitore dovrà indicare	
	nella domanda di ammissione l'impegno a fruire dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	8.2 Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei	
	cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di attività attinenti allo	
	scopo sociale, che vogliono contribuire allo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali ed all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.	
	8.3 Ogni socio è iscritto in un'apposita Sezione del Libro Soci in base	
	all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	8.4 Le persone svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 4 della Legge 8	
	novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il 30% (trenta per cento)	
	dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica	
	Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	ARTICOLO 8 BIS - SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4	
	della legge 31.1.1992, n. 59. I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili. La quota ha un valore minimo pari a Euro 120,00	
	(centoventi e zero centesimi). I conferimenti dei soci sovventori confluiscono	
	nel fondo per il potenziamento aziendale. Le quote dei sovventori possono	

	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	Consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di	
	amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la	
	partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. L'emissione delle	
	quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione	
	dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti	
	percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione;	
	d) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla	
	data di ricezione della notifica del recesso stesso.	

	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	ARTICOLO 8 TER - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai	
	sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale	
	dei soci operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la	
	loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento	
	dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto	
	solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può	
	rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa. Oltre	
	che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono	
	cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a	

	quelle individuate dal presente statuto anche le seguenti:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di	
	partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non	
	rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima	
	della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine	
	del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia	
	esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al	
	presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di	
	amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria	
	speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI	
	9.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di	
	Amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice	
	fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo Statuto;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere inserito;	

	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere.	
	9.2 Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di	
	Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.	
	Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.	
	ARTICOLO 10 – QUOTE	
	10.1 Il valore nominale di ciascuna quota è di Euro 120,00 (centoventi e zero	
	centesimi). Nessun socio può avere una quota di partecipazione superiore ai	
	limiti di legge. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	10.2 I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in	
	natura o di crediti e nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. e	
	2545-sexies c.c., e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	ARTICOLO 10 Bis – STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480	
	c.c., la Cooperativa può emettere strumenti privi di diritti di amministrazione	
	da offrire in sottoscrizione solo a investitori qualificati. In tal caso, con	
	apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero degli strumenti emessi ed il	
	relativo valore nominale unitario; - le eventuali modalità di circolazione, nel	
	rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.; - i criteri di determinazione del	
	rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di	
	partecipazione agli utili; - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di	
	rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento degli	

	strumenti. All'assemblea speciale dei possessori degli strumenti di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le	
	successive disposizioni del presente statuto. Per tutto quanto non previsto	
	nel presente Titolo, nonché ad integrazione del medesimo, si rinvia alle	
	disposizioni di legge in materia.	
	ARTICOLO 11 – ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE	
	11.1 L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o a rimborsare	
	le quote della cooperativa.	
	ARTICOLO 12– TRASFERIMENTO DELLA QUOTA	
	12.1 I soci possono cedere la quota di partecipazione all'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio. Il socio che intende trasferire la propria	
	quota deve darne comunicazione alla Cooperativa a mezzo lettera	
	Raccomandata A.R., nella quale dovrà indicare il prezzo del trasferimento, il	
	soggetto cui intende trasferire la propria quota e la rispondenza	
	dell'acquirente ai requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione di un nuovo	
	socio. L'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego (in	
	quest'ultimo caso deve essere motivato), che comunica al socio.	
	12.2 Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 giorni senza	
	ricevere comunicazione del provvedimento dell'Organo amministrativo, è libero	
	di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	12.3 Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. La	

	quota di partecipazione, che è nominativa, non può essere sottoposta a	
	pegno e a vincolo.	
	Sezione III - Recesso ed esclusione soci	
	ARTICOLO 13 – DIRITTO DI RECESSO	
	13.1 I soci possono recedere dalla Cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. Il recesso dei soci fruitori e volontari è libero.	
	13.2 Il socio è obbligato a tenere fermo il rapporto sociale per almeno tre	
	esercizi sociali a decorrere dalla data di costituzione del rapporto. Trascorso	
	detto termine, il socio può recedere dandone comunicazione alla Cooperativa	
	con preavviso di novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in cui	
	scade il termine per il recesso, mediante raccomandata A.R. In caso di	
	mancato esercizio di tale diritto di recesso nei modi e nei tempi suindicati,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge e da altri articoli dello Statuto, il recesso	
	può essere sempre esercitato nei seguenti casi:	
	- cambiamento dell'oggetto sociale; - fusione o scissione; - revoca dello stato	
	di liquidazione; - trasferimento della sede legale all'estero; - proroga del	
	termine di durata della Cooperativa.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è	
	privo di efficacia se: - la Cooperativa revoca la delibera che lo legittima; - è	
	deliberato lo scioglimento della Cooperativa.	
	ARTICOLO 14 – ESCLUSIONE DEL SOCIO	
	14.1 L'esclusione di un socio può avere luogo:	
	- per il mancato pagamento della quota di partecipazione, giusto art. 2531	
	c.c.; - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; - per la	

	mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	Cooperativa; - per la sua interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena	
	che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; - per la	
	sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della	
	cosa; - per fallimento del socio; - per l'esercizio di un'attività in concorrenza	
	con quella della Cooperativa; - per inadempienza di obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la Società; in questo caso il socio inadempiente deve	
	essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola;	
	l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso il termine fissato nella lettera	
	stessa dall'organo amministrativo e sempre che il socio si mantenga	
	inadempiente; - per danneggiamento morale o materiale verso la Cooperativa	
	o per dissidi e disordini tra i soci.	
	14.2 L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo che ne dà	
	comunicazione al socio a mezzo di lettera raccomandata.	
	14.3 Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 15 – LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	
	15.1 Al socio receduto o escluso, ovvero ai suoi eredi, la liquidazione della	
	quota di partecipazione è determinata sulla base del bilancio dell'esercizio in	
	cui si è verificato rispettivamente il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	15.2 La liquidazione della quota di partecipazione non deve comprendere	
	anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato e non può superare il	
	valore nominale. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	15.3 Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa	

	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si	
	è verificata la causa di scioglimento del singolo rapporto associativo.	
	Sezione IV – Diritti dei soci e deliberazioni dell’Assemblea dei soci	
	ARTICOLO 16 – DIRITTI DEI SOCI	
	16.1 I soci hanno diritto:	
	a) a partecipare all'Assemblea e a manifestare la propria volontà mediante	
	l'espressione del voto;	
	b) ad un voto, qualunque sia il valore della quota di partecipazione	
	posseduta. Tuttavia, le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni	
	dieci quote possedute, fino al limite massimo di cinque voti;	
	c) ad usufruire delle opere, dei servizi e delle provvidenze previste	
	nell'oggetto sociale, la cui attuazione risulti deliberata dagli organi competenti.	
	d) di recedere dalla società, come precisato nella precedente Sezione III -	
	Recesso ed esclusione soci;	
	e) di controllare la società, come meglio precisato nella successiva lettera g);	
	f) ai ristorni, secondo i criteri e i limiti di cui all’art. 2545-sexies c.c.	
	g) i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori, ai sensi dell’art. 2476 c.c., notizie sullo svolgimento degli affari	
	sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali	
	e i documenti relativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI.	
	17.1 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione a	
	mezzo del Presidente dell'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede della	
	Cooperativa, ma nel Comune dove questa ha la sede, con lettera	
	raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello	

	fissato per l'adunanza o con affissione dell'avviso di convocazione nei locali	
	della Cooperativa o per raccomandata, o via fax, o via posta elettronica, o via	
	sms.	
	L'Organo amministrativo deve, comunque, deliberare la convocazione	
	dell'Assemblea quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.	
	17.2 Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il giorno, l'ora e il	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di	
	convocazione, può essere fissato anche il giorno, l'ora e il luogo, per una	
	eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data	
	fissata per la prima convocazione.	
	17.3 L'Assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano	
	rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale	
	sociale e tutti gli amministratori e sindaci, questi ultimi se nominati.	
	17.4 L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	ARTICOLO 18 – PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	18.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data	
	dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	(novanta) giorni, ai sensi dell'art. 2538 c.c. I soci morosi non possono	
	partecipare alle decisioni.	
	18.2 Il socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea da altro socio,	
	dal coniuge e dai parenti entro il terzo grado o da un affine entro il secondo	
	grado nei casi previsti dall'art. 7 L.1271/1971, ma ciascun socio non può	
	rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome	

	del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal	
	Presidente dell'Assemblea.	
	18.3 Il socio può farsi rappresentare in Assemblea, anche con la procura	
	generale che conserva validità per più assemblee.	
	18.4 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai	
	sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della Cooperativa.	
	ARTICOLO 19 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	19.1 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Organo	
	amministrativo; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice	
	Presidente e, in assenza di quest'ultimo, dalla persona designata con il voto	
	favorevole della maggioranza degli intervenuti.	
	19.2 II Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale.	
	19.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione	
	dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento dell'assemblea.	
	19.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale, indicante:	
	- la data dell'Assemblea; - l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il	
	capitale rappresentato; - le modalità e il risultato delle votazioni; -	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato; -	
	per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del	
	giorno. Quindi, il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica	
	dello statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio.	
	19.5 II verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto,	

	senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, verbale di assemblea.	
	ARTICOLO 20 – MAGGIORANZE	
	20.1 Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema della alzata	
	di mano o per divisione o con altro sistema che assicuri comunque la forma	
	palese al voto. In particolare, le elezioni delle cariche sociali possono avvenire	
	per acclamazione.	
	20.2 In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno i	
	2/3 dei voti esprimibili. In seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto di voto.	
	20.3 L'Assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera	
	validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	20.4 L'Assemblea Straordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che	
	rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili. In seconda	
	convocazione, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.	
	20.5 L'Assemblea Straordinaria dei soci sia in prima che in seconda	
	convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati. Il verbale dovrà essere redatto da un Notaio.	
	Sezione V – Organo amministrativo	
	ARTICOLO 21 –CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	21.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	21.2 Il Consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di	

	Consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	21.3 La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	21.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	21.5 Il Consiglio, se a ciò non ha già provveduto l'atto costitutivo e	
	successivamente l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice-Presidente.	
	ARTICOLO 22 – COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI	
	22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo	
	quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della cooperativa a consorzi di	
	cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa tornare	
	utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonché contrarre mutui con istituti	
	esercitanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni,	
	cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche anche legali,	
	esonere i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro	
	Automobilistico da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi	
	operazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed istituti di credito,	
	firmare, girare, scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio,	
	emettere assegni sui conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e	

	nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o istanze giudiziarie o	
	amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti qualsiasi magistratura	
	anche amministrativa o tributaria, nominando all'uopo avvocati, procuratori	
	alle liti e rappresentanti avanti alle Commissioni Tributarie, transigere e	
	compromettere in arbitri anche amichevoli compositori.	
	22.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. e dalle altre norme	
	inderogabili, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega. Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi	
	delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	22.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la	
	qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire	
	appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	ARTICOLO 23 – METODO DECISIONALE COLLEGIALE	
	23.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate	
	mediante deliberazione collegiale.	
	23.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi	
	chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera	
	raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	

	esempio fax, posta elettronica, ecc.), almeno cinque giorni prima	
	dell'adunanza.	
	23.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	ARTICOLO 24 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO.	
	24.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	24.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	24.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso	
	alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	ARTICOLO 25 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	25.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	ARTICOLO 26 – RAPPRESENTANZA	
	26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a	

	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. La	
	rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può	
	nominare Direttori generali, Procuratori generali e Procuratori speciali. In caso	
	di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti,	
	spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti, ad	
	altri Amministratori oppure a soci cooperatori o ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Sezione VI – Organo di controllo	
	ARTICOLO 27 – ORGANO DI CONTROLLO	
	27.1 La Cooperativa, nei casi previsti dalla legge, è normalmente controllata	
	da un Revisore il quale decade dall'incarico allorché, ai sensi dell'art. 2543	
	c.c., si è obbligati ad istituire l'Organo di Controllo. Detto Organo potrà essere	
	composto da un sindaco Unico o da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne	
	determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi,	
	sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	L'organo di Controllo esercita anche il controllo contabile e di gestione ed è	
	quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	ARTICOLO 28 – ORGANI DI CONTROLLO - COLLEGIO SINDACALE	
	28.1 Il Collegio Sindacale, se istituito, è tenuto a redigere il verbale di ogni	

	riunione nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e deve essere	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	28.2 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della	
	nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	28.3 I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	28.4 Il controllo del Collegio Sindacale, quando l'Organo di controllo non è	
	obbligatorio per il Codice Civile, è limitato al controllo legale dei conti e non è	
	richiesto il controllo sulla gestione.	
	ARTICOLO 29 – ORGANI DI CONTROLLO - REVISORE ISCRITTO NEL REGISTRO	
	DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	
	FINANZE	
	29.1 Quando non si opta per la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi	
	dell'art. 2543 c.c., il controllo della Cooperativa può essere esercitato da un	
	Revisore, se previsto, iscritto nel registro dei revisori Contabili istituito dal	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze.	
	29.2 Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade	
	dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.	
	29.3 Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della	
	decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.	
	29.4 Il Revisore svolge il controllo contabile secondo le funzioni e le modalità	
	di cui agli artt. 2409-ter - 2409-septies c.c., compatibilmente con la figura	
	monocratica che riveste e le norme del presente Statuto.	
	29.5 Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio.	

	Sezione VII – Bilancio e Utili	
	ARTICOLO 30 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
	30.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2022.	
	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'Organo Amministrativo cura la	
	redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.	
	30.2 Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel	
	caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Cooperativa; in questi casi, l'Organo Amministrativo deve segnalare, nella	
	relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in	
	forma abbreviata, le ragioni della dilazione.	
	ARTICOLO 31 – DISTRIBUZIONE DI UTILI	
	31.1 Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto	
	è così distribuito:	
	- il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia	
	l'ammontare raggiunto dal fondo;	
	- la percentuale, che attualmente è del 3%, in base all'art. 11 della L. 31	
	gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione;	
	- alla "rivalutazione quote", ex art. 7 Legge 59/92 prima citata, nella misura	
	stabilita dall'Assemblea;	
	- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre	
	riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;	

	- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi	
	mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.	
	L'assemblea potrà deliberare il riparto di utili o avanzi di gestione entro i limiti	
	previsti dall'articolo 2514 c.c.	
	31.2 Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società;	
	31.3 Le eventuali perdite di esercizio saranno coperte:	
	a) mediante l'utilizzo di riserva e fondi con ultimo ricorso al "fondo di riserva	
	legale";	
	b) con rinvio al futuro quali "perdite da ammortizzare" sempre che tale	
	importo non superi il valore del "capitale sociale".	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga	
	alle disposizioni dei commi precedenti, che tutti gli utili di esercizio siano	
	devoluti alle riserve indivisibili. In ogni caso non potranno essere distribuiti	
	dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve	
	eventualmente utilizzate a copertura delle perdite di esercizio.	
	ARTICOLO 31 BIS - RISTORNI	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che approva il	
	progetto di bilancio, delibera sulle erogazione dei ristorni, tenuto conto dei	
	commi seguenti. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso	
	superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi	

	ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3	
	aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o	
	combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. Per i soci	
	lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; - qualifica professionale; -	
	compensi erogati; - tempo di permanenza in cooperativa; - tipologia del	
	rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e	
	remunerati nell'esercizio. I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	Sezione VIII – Scioglimento e Liquidazione	
	ARTICOLO 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	32.1 La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta	
	impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza	
	indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività	

	dell'Assemblea dei soci;	
	d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio	
	recedente;	
	e) per perdita del capitale sociale;	
	f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;	
	g) quando il numero dei soci diviene inferiore a 3 (tre) persone fisiche.	
	32.2 In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la	
	maggioranza stabilita nominerà uno o più liquidatori.	
	32.3 Con lo scioglimento della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c., sorge	
	l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 L. 59/92	
	ARTICOLO 33 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	33.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i	
	singoli soci, ovvero tra i soci medesimi e che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al contratto sociale, sono deferite al giudizio di un Collegio	
	Arbitrale, composto da tre arbitri che verranno nominati, su richiesta di una	
	delle parti interessate, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e	
	degli Esperti contabili del luogo ove ha sede la società.	
	ARTICOLO 34 – NORME FINALI E DI RINVIO	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare	
	i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare	
	appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	

36 di 37

[illegible]